

I nuovi obblighi per i corrispettivi

Il decreto legge 119 del 2018 ha previsto che i soggetti di cui all'articolo 22 della legge Iva, DPR 633 del 1972, devono memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate.

I soggetti di cui all'articolo 22 citato sono coloro che non hanno l'obbligo di emissione della fattura, a meno che non venga richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante
prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica
prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito
Prestaz. servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti
prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10
attività di organizz.escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo
prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione

Per tali soggetti quindi è stato introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi scaglionando, però, l'entrata in vigore dell'obbligo stesso in due:

- dal primo luglio 2019 per tutti i soggetti che risultano avere un volume d'affari superiore a 400mila euro (si ritiene ci si riferisca al volume d'affari dell'anno precedente)
- dal primo gennaio 2020 per i soggetti diversi da quelli appena indicati

Dalle date sopra indicate, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono anche gli obblighi di loro registrazione nel registro dei corrispettivi che, in ogni caso, si ritiene sarà necessario, per la corretta liquidazione dell'imposta.

I soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria, potranno, dalle date sopra indicate, adempiere agli obblighi di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi, inviandoli direttamente al sistema tessera sanitaria stesso.

Il credito d'imposta per i registratori di cassa

Al fine di andare incontro all'adattamento tecnologico o alla necessità di acquisto degli strumenti mediante i quali memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi la legge di bilancio per il 2019 ha previsto un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo, per ogni strumento, di euro 250 per l'acquisto e di euro 50 per l'adattamento. Tale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo [17 del decreto legislativo 241 del 1997](#) e l'utilizzo di tale credito è possibile a decorrere dalla prima liquidazione Iva successiva al mese in cui è stata pagata (con modalità tracciabile) la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti di cui si è detto.

Cordiali saluti